



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N° 12/2014**

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig. **Varallo Giovanni**, nato a Calabritto (AV) il 17.08.1953, matr.n.10503.

**Avvocato:** **Monaco Pasquale Lucio**, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.251004 del 09.04.2013 (prat.n.5060/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.16546 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 06.06.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 21.01.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Varallo Giovanni, della somma di € 1.447,88 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex art.429 c.p.c., dalla maturazione del credito al saldo.

Il Tribunale di Napoli nel compensare le spese di lite nella misura di un terzo ha, altresì, posto i residui due terzi a carico della convenuta Regione Campania liquidati tali due terzi in complessivi € 603,00, di cui € 223,33 per onorario, € 312,67 per diritti ed € 67,00 per spese forfetarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.335131 del 13.05.2013 ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a



titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. n. 629568 e 629637 del 12.09.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig. Varallo Giovanni in virtù della sentenza n. 16546 del Tribunale di Napoli..

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. n. 707330 e 707411 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza del dipendente sig. Varallo Giovanni e dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

#### DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014) , a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224622 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

#### Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.16546 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 06.06.2012 e notificata in forma esecutiva in data 21.01.2013.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12  
(Punto 3 del dispositivo)

**TOTALE DEBITO**

**€ 2.909**

Dipendente sig. **Varallo** Giovanni, matr.n.10503.

- |                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) | € 1.447,88 |
| • Rivalutazione monetaria maturata                                        | € 328,24   |
| • Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014     | € 367,79   |
| • Competenze per spese legali avv. <b>Monaco</b> Pasquale Lucio           | € 765,09   |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 251004 del 09.04.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.16546 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 06.06.2012 e notificata in forma esecutiva in data 21.01.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.
- 

**Napoli, 16/05/2014**

Il Dirigente  
dott. **Bruno De Filippis**  




# Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0251004 09/04/2013 09,11

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org. n. 1

Classifica : 4.1.1



CC 5060/10

N. Pratica: \_\_\_\_\_ Trasmissione sentenza n.16546/12 resa dal Tribunale di  
Oggetto: \_\_\_\_\_ Napoli -sezione Lavoro nei confronti di Varallo Giovanni

RACCOMANDA

AREA 04 - SETTORE 01

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81  
80132 NAPOLI

Settore 04

12/4

7

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

D'Ambrasio  
Corona  
De Falco  
15/4/13  
8

COPIA CC  
506610  
Di Napoli  
23/4/13

16546

TRIBUNALE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

STUDIO LEGALE MONACO  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

Monaco  
27/8/2012

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro dott. Martina Brizzi, all'odierna udienza ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione ed allegandola al presente verbale, di cui deve considerarsi parte integrante, la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10120/2010 R.G. Lavoro vertente

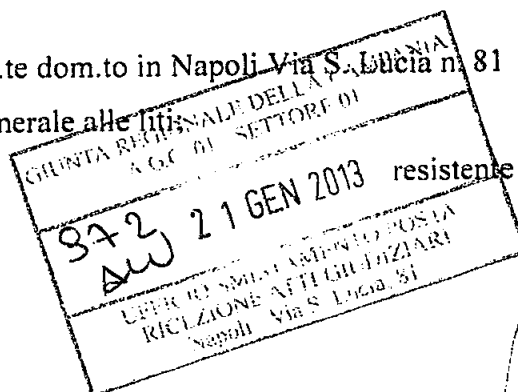
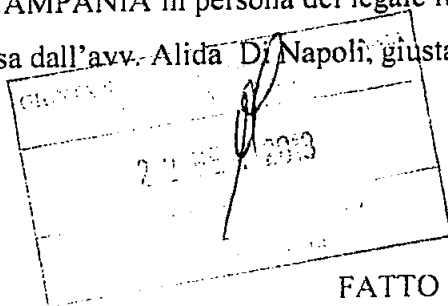
tra

VARALLO Giovanni, elett.te dom.to in Napoli, P.za Carlo III presso lo studio dell'avv. Lucio Pasquale Monaco dal quale è rapp.to e dif.so giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

e

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te, elett.te dom.to in Napoli Via S. Lucia n. 81 rapp.ta e dif.sa dall'avv. Alida Di Napoli, giusta procura generale alle liti;



### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 8.9.2010 il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'amministrazione regionale al risarcimento del danno per perdita di chance ovvero per inadempimento contrattuale, nella misura indicata in ricorso, oltre accessori. Esponeva a sostegno delle proprie richieste che era dipendente della Regione Campania con inquadramento nella categoria D. e : a) che il CCNL del comparto Regione del 31.3.1999 aveva istituito, per il personale della categoria D, l'area delle posizioni organizzative, caratterizzate, in base all'art. 11 del CCDI 1998-2001, per la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e graduate su tre livelli (A, B e C); b) che, con determina dirigenziale era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello C incarico confermato per l'anno 2001 e per gli anni successivi; c) che, in relazione all'incarico conferito, avevano percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000; d) che, ai sensi dell'art. 11 del CCDI, in caso di conferimento di incarico, era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, la

retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione positiva dei risultati secondo i criteri da stabilirsi dall'apposito Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998; e) che, a causa della colpevole inerzia della amministrazione, il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non era stato definito e ciò aveva impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, né l'amministrazione vi aveva provveduto, ora per allora, una volta venuta finalmente in possesso dello schema di valutazione; f) che la riconferma nell'incarico di posizione unitamente alla assenza di rilievi in ordine ai risultati conseguiti erano indici sufficienti della presuntiva valutazione positiva del proprio impegno lavorativo e, quindi, prova del danno della perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato.

Tanto premesso adiva il giudice del Tribunale di Napoli per sentir accertare il proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione negli anni 2000 e 2001 del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, quantificato sulla base dell'importo spettante ex art. 11 del CCDI, ovvero, in via gradata, pari alla misura minima prevista dall'art. 10 del CCNL; il tutto oltre accessori.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che la mancata definizione del sistema di valutazione e la omessa attribuzione degli obiettivi ai titolari di posizione organizzativa, previsti dalla normativa contrattuale, aveva impedito la corresponsione della retribuzione di risultato; contestava che le riconferme nell'incarico potessero considerarsi equivalenti alla valutazione positiva, atteso che la conferma sarebbe potuta avvenire anche in caso di mancato raggiungimento di un risultato positivo.

La causa è stata istruita documentalmente e assegnata a questo Giudice, la quale ha assunto servizio presso il Tribunale di Napoli, il 31.1.2011.

All'odierna udienza, superflua attività istruttoria, la causa veniva decisa dando lettura della contestuale sentenza.

La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti segnati dalla seguente motivazione, con la quale, per la persuasività e completezza delle argomentazioni svolte, si intende aderire all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. in particolare sentenza della dott. Maria Gallo).

La domanda attorea va qualificata come azione di risarcimento del danno per perdita di chances e non già di pagamento per il conseguimento della retribuzione di risultato.

La prospettazione di parte ricorrente, infatti, muove dal palese presupposto della perdita del diritto alla retribuzione di risultato addebitabile al colpevole inadempimento della amministrazione.

E' pertanto evidente la inconferenza delle difese svolte dalla amministrazione convenuta in ordine alla carenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini della maturazione del diritto alla retribuzione.

La omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze del tutto pacifiche tra le parti. Anzi su di esse poggia il fondamento della azione di risarcimento proposta dalla parte ricorrente.

E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999 ).

Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed al pagamento, in caso di esito positivo della verifica, della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

L'art. 10 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999 ha previsto che per il personale della categoria D, titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio sia composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma ha trovato più completa attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 9.12.1999.

Precisamente l'art. 11 del citato CCDI ha istituito tre upi di posizione organizzativa, stabilendo, per l'anno 2000, il valore della posizione organizzativa di ciascun livello.

Ha, poi, previsto che la retribuzione di risultato annua, per gli anni 2000 e seguenti, sia pari al 20% della retribuzione di posizione. *“previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di g.r. del 22.11.1998”*.

La definizione del sistema di valutazione rappresenta, evidentemente, una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore.

L'esistenza di siffatto obbligo datoriale, seppure non previsto espressamente come tale dal contratto collettivo, discende direttamente dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 cc.) e nella loro esecuzione (art. 1375 cc). Soltanto attraverso la condotta accessoria –nella specie omessa– l'amministrazione regionale poteva adempiere alla obbligazione principale gravante a proprio carico di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi, per l'appunto, dei presupposti contrattuali.

La mancata definizione del sistema di valutazione così come la omessa attribuzione degli obiettivi, da cui è conseguita la materiale impossibilità di procedere alla verifica dei risultati raggiunti, integrano, dunque, un inadempimento contrattuale addebitabile alla condotta omissiva del datore di lavoro.

Ne consegue l'obbligo in capo al datore di lavoro, che non ha predisposto lo schema di valutazione, ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno. (sulla qualificazione dell'obbligo v. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712 citate).

In ordine alla individuazione dell'"an" e del "quantum" del danno patito, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/12/2005, n.26666)

All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002) per la formazione del suo convincimento.

Anzi, in tale contesto, attesa la particolare gravosità dell'onere, la prova per presunzioni assume precipuo rilievo, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti – il cui

artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – occorre accertare se si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24/03/2006).

La corretta applicazione di tali principi alla ipotesi di domanda per risarcimento danni derivanti dalla perdita di "chance", si traduce, per il creditore della pretesa nell'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24-3-2006 cit.; Cass. Sez. 3, n.1752 del 28/01/2005; Cass. Sez. 3, n. 17176 del 06/08/2007).

Non è, quindi, sufficiente la titolarità di una mera aspettativa ma si richiede la prova della sussistenza di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento, secondo la disciplina applicabile ed in base ad un criterio di normalità, circa il conseguimento dell'esito favorevole dei presupposti condizionanti la maturazione del diritto ad una determinata pretesa.

Nella specie, l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il dipendente dimostri anche presuntivamente che qualora fosse stato istituito il sistema di valutazione egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Orbene, posto l'inadempimento rappresentato dalla omessa realizzazione degli stessi criteri di valutazione, si ritiene che la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici ed ad obiettivi predeterminati, proprio perchè mancanti, ma, più un generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa.

Né la Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità adducendo la carenza del sistema di valutazione che essa stessa ha determinato con il suo inadempimento.

Da ciò consegue che dalla attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa e dalla sua conferma (v. determine dirigenziali in atti), non soltanto nel periodo oggetto della domanda (2000-2001), ma anche nel periodo successivo e fino alla data di deposito del ricorso (circostanza non contestata), possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine alla concreta possibilità per ciascun ricorrente di superare positivamente la valutazione, nel caso in cui fosse stato sottoposto al sistema di verifica.

Invero la norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare,

dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e della esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del CCDI, recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare);
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali);
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali);
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita).

Pertanto dal conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2001, può ragionevolmente inferirsi che l'amministrazione regionale abbia doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Ed invero, dalla lettura del decreto dirigenziale di conferimento di posizione organizzativa, emerge che i criteri per la individuazione del dipendente sostanzialmente corrispondono ai predetti parametri contrattuali. E' espresso il riferimento alla valutazione, da una parte, della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi che si intendono raggiungere, dall'altra, avuto riguardo alla congruità rispetto a tali fini, dei requisiti culturali, dell'attitudine e delle capacità professionali, dell'esperienza acquisita e le attività svolte nel percorso lavorativo (v. determina dirigenziale in atti).

Significativo, poi, che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente -ed a maggior ragione- motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Nel caso in esame, non solo l'incarico non è stato anticipatamente revocato ma risulta addirittura confermato per gli anni successivi.

Tale rilievo rafforza il convincimento che la rinnovazione degli incarichi sia *ex se* ulteriore indizio di una probabile valutazione positiva dell'opera prestata dall'istante e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

In tali termini si è espressa anche la Corte di Appello di Napoli che, con sentenza n. 2644, depositata in data 4 maggio 2010 (est. Giovanna Guarino), ha reiterata conferma nei citati incarichi

di posizione organizzativa può far presumere che ove la Regione avesse adempiuto al suo obbligo di predisporre il sistema di valutazione, il ricorrente avrebbe avuto delle probabilità di conseguire una valutazione positiva. La Corte di Appello, peraltro, ha ritenuto che tali probabilità siano da quantificare nella misura del 50% ed ha ritenuto congruo un criterio di quantificazione del danno da perdita di chance consistente nella misura del 50% della retribuzione di risultato non percepita. La Corte, infatti, ha negato che la misura del danno possa essere pari all'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, in quanto tale tipo di retribuzione è comunque subordinata alla valutazione dell'amministrazione dall'esito incerto.

La retribuzione di risultato, poi, va quantificata, come dedotto in ricorso nella misura del 20% della retribuzione di posizione, a norma dell'art. 11 del CCDI.

In ossequio a tali criteri, appare congruo ex artt. 1226 e 2056 c.c., corrispondere al ricorrente il 50% della somma indicata in ricorso, che corrisponde all'intera retribuzione di risultato non percepita (calcolata per gli anni 2000 e 2001 ex art. 11 del CCDI).

Conclusivamente la Regione deve essere condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.

Su tali somme vanno calcolati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994.

Tenuto conto della peculiarità della controversia, del carattere seriale del contenzioso e della parziale soccombenza, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese nella misura di un terzo, ponendo il residui due terzi a carico della convenuta liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania, in persona del legale rapp.te, al risarcimento del danno in favore del ricorrente con pagamento della somma di € 1447.88 oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., dalla maturazione del credito al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico della convenuta soccombente, liquidati tali due terzi in complessivi € 603,00, di cui € 223,33 per onorario, € 312,67 per diritti ed € 67,00 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa, con attribuzione all'avv.to Pasquale Lucio Monaco.

Così deciso in Napoli, il 5.6.2012

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Giuseppe M. M. M.

IL GIUDICE

MARTINA BRIZZI

115



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE CAMPANIA

Comune di .....  
Prov. di .....  
C.A.P. ....  
Città di .....  
Via .....  
Cod. Post. ....

Comune di .....  
bando n. ....  
ma cess. 25 SET. 2012  
Napoli, .....

MONACO ATTRE  
IL CANCELLIERE  
PS

28 SET 2012





## ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. PASQUALE LUCIO MONACO, si notifici il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

F  
le  
del  
del  
*Nuzzo Michele*  
21 GEN 2013

DE LUCA ALBERTO



**Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez.Lav.-**  
**Numero 16546/2012**  
**Dipendente Varallo Giovanni**  
**Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

|                   |     |        |               |
|-------------------|-----|--------|---------------|
| Diritti e onorari |     |        | 536,00        |
|                   |     |        | <u>67,00</u>  |
|                   |     |        | 603,00        |
| CPA               | 4%  | 603,00 | <u>24,12</u>  |
|                   |     |        | 627,12        |
| IVA               | 22% | 627,12 | 137,97        |
| TOTALE FATTURA    |     |        | <b>765,09</b> |
| RITENUTA          | 20% | 603,00 | 120,60        |
| NETTO A PAGARE    |     |        | 644,49        |